

Allegato "A" al n. 14702 di Rep.rio
e n. 11998 di Racc.ta

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. 14700/11998

STATUTO

PREMESSA E BREVI CENNI INTRODUTTIVI

Con testamento olografo datato 3 dicembre 2013 e pubblicato il 23 settembre 2019 per il tramite di verbale a rogito dottor Paolo Marengo di Cuneo, repertorio numero 30.625, raccolta numero 12.752, la signora Marilena Piacenza, che era nata a Borgo San Dalmazzo (CN) il 25 agosto 1948, ed è deceduta a Canazei (TN) l'8 settembre 2018, ha nominato successore universale del suo intero patrimonio, per il tempo in cui avrebbe cessato di vivere, il Circolo Legambiente di Cuneo (oggi "Legambiente Circolo di Cuneo APS").

All'istituzione di erede è stato apposto l'onere di utilizzare la totalità dei beni attribuiti con la disposizione di ultima volontà in memoria del marito della testatrice signor Francesco Musso, operandone la destinazione al perseguimento di finalità di interesse collettivo nell'ambito della tutela dell'ambiente e delle sue condizioni, così come meglio partitamente specificato e descritto all'interno della scheda testamentaria.

Le componenti attive del patrimonio ereditario risultano essere quelle indicate dalla dichiarazione di successione presentata all'Ufficio territoriale atti pubblici, successioni e rimborsi Iva di Cuneo in data 30 luglio 2021 (volume 88888, numero 357743), e a partire dalla data di apertura della successione sono venute a mutare, quanto alla loro consistenza effettiva, unicamente con riguardo alle due unità immobiliari rispettivamente censite al catasto fabbricati del comune di Boves sotto i subalterni 1 e 2 della particella 1128 del foglio 17, le quali hanno nel frattempo formato oggetto di alienazione onerosa nei confronti di terzi, e devono perciò attualmente ritenersi convertite nell'equivalente monetario del loro valore economico ottenuto grazie alla stipulazione della compravendita.

Dovendo individuare le migliori modalità con le quali assicurare l'esatto e concreto adempimento dell'onere testamentario, la "Legambiente Circolo di Cuneo APS" ha ritenuto che lo strumento più efficace per la realizzazione delle finalità divise dalla testatrice sia rappresentato dalla creazione di una figura soggettiva autonoma costituita attraverso il ricorso alle forme strutturali degli Enti del Terzo Settore.

Più in particolare, tra le varie tipologie nelle quali tali ETS si articolano, è stato preferito il modello di persona giuridica a struttura istituzionale che trova espressione nella fondazione, con la destinazione del patrimonio ereditario al conseguimento degli scopi indicati dal testamento, e con la scelta di un sistema di organizzazione interna che preveda la concentrazione dei poteri necessari per la gestione di tale patrimonio unicamente nelle mani di un organo amministrativo collegiale, senza perciò la costituzione né di un organo assembleare né di un organo di indirizzo.

Con l'approvazione del presente Statuto la Fondazione si uniforma perciò alla disciplina normativa prevista dal D.Lgs. 117/2017, dichiarandosi consapevole che in caso di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi dello stesso decreto, avrà l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la

Bruno Piovone
Cristiano Bianchi
Katia Riba

Marengo



locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Per iniziativa della "Legambiente Circolo di Cuneo APS" (il "**Fondatore**"), è costituita la fondazione, Ente del Terzo Settore (ETS), denominata "*Fondazione Francesco Musso*" (la "**Fondazione**").

Una volta acquisita la personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione assumerà la denominazione di "*Fondazione Francesco Musso ETS*".

La Fondazione è costituita in modo da disciplinare la propria organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117 del 2017) e dei relativi principi ispiratori.

ART. 2 - SEDE

La Fondazione ha sede nel Comune di Cuneo (CN), in via Torre Frati civico numero 38.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici registri presso i quali la Fondazione è iscritta.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, da assumere con le modalità e nel rispetto delle forme previste dal presente Statuto, la Fondazione potrà istituire uffici e sedi secondarie.

ART. 3 - SCOPI E FINALITÀ

L'Ente non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con specifico riferimento alla promozione e alla diffusione della cultura ambientale realizzate attraverso la divulgazione in qualsiasi forma delle conoscenze tecnico-scientifiche del settore ed il sostegno a percorsi educativi e di ricerca preordinati ad accrescere, nei soggetti appartenenti alla comunità sociale, e particolarmente negli individui più giovani, la formazione di una coscienza sensibile e consapevole nei confronti di tutte le iniziative utilmente esperibili in favore della tutela dell'ambiente, del territorio, della biodiversità e degli ecosistemi, che abbiano come obiettivo primario l'innalzamento dei livelli di qualità della vita umana, anche nell'interesse delle generazioni future.

ART. 4 - ATTIVITÀ

Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui al precedente art. 3 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, la Fondazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, elencate senza gerarchia di importanza:

a) sviluppo e potenziamento in campo educativo e didattico delle conoscenze relative al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, anche attraverso la valorizzazione del rapporto tra istituti scolastici di tutti gli ordini e gradi ed ogni altro soggetto qualificato operante sul territorio, ai sensi dell'art. 5, lettera d), del D.Lgs. 117/2017;

b) sostegno ed impulso alla ricerca scientifica nel campo della tutela dell'ambiente, del territorio, della biodiversità e degli ecosistemi, ai sensi dell'art. 5, lettera h), del D.Lgs. 117/2017;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e/o ricreative di interesse sociale finalizzate a sensibilizzare la collettività sulle questioni ambientali e sul problema del rapporto di equilibrio tra uomo e natura, incluse attività, anche editoriali e/o audiovisive e/o multimediali, di promozione e diffusione di un modello culturale di sviluppo e sostenibilità concretamente incentrato sull'azione di salvaguardia dei beni naturalistici e paesaggistici, ai sensi dell'art. 5, lettera i), del D.Lgs. 117/2017;

d) stanziamento di misure economiche e di altre provvidenze in sostegno allo studio, alla formazione, alla ricerca e alla divulgazione in materia ambientale all'interno di scuole, università, enti locali e luoghi di lavoro pubblici e privati, ai sensi dell'art. 5, lettera u), del D.Lgs. 117/2017.

Nel contesto delle attività di interesse generale di cui all'elenco che precede, e nel rispetto degli scopi istituzionali che gli sono propri, l'Ente è ammesso a svolgere ogni attività di carattere specifico funzionale al conseguimento delle finalità statutarie, tra cui, senza gerarchia di importanza e a titolo puramente esemplificativo:

(i) esercitare attività di raccolta fondi così come definita dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, anche in forma organizzata e continuativa;

(ii) istituire premi e borse di studio nel settore della formazione scolastica, universitaria e professionale sul tema della tutela dell'ambiente e del miglioramento delle sue condizioni;

(iii) erogare contributi, anche a fondo perduto, sempre in funzione di rendere effettiva la migliore formazione nella materia ambientale a beneficio degli studenti e dei lavoratori più capaci e più meritevoli;

(iv) organizzare e promuovere, all'interno di scuole, università, enti locali e luoghi di lavoro pubblici e privati, convegni, seminari di ricerca, eventi culturali e sociali, conferenze, rassegne ed esposizioni su ogni questione afferente alla tutela dell'ambiente, del territorio, della biodiversità e degli ecosistemi;

(v) partecipare ed aderire ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente e/o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;

(vi) costituire e gestire centri territoriali per l'educazione ambientale, con funzione di sperimentazione, ricerca, documentazione e organizzazione di attività di istruzione, formazione, aggiornamento e qualificazione per studenti, lavoratori, insegnanti ed educatori;

(vii) svolgere ogni altra attività strumentale, accessoria o connessa al perseguimento dei propri scopi, nei limiti di quanto consentito dalla normativa applicabile in materia di Enti del Terzo Settore.

L'Ente, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale ai sensi e nei limiti definiti dai criteri applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Tutte le attività che la Fondazione è autorizzata ad esercitare secondo le

Bruno Proenne
Cristiano Bianchi
Kata Riba

Marco Cecchi



previsioni statutarie e di legge, comprese quelle di supporto al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, potranno avere svolgimento anche in ambito extranazionale.

ART. 5 - DURATA E DEVOLUZIONE

L'Ente ha durata illimitata e proseguirà ad esistere fino a quando saranno perseguibili le sue finalità.

In caso di scioglimento e/o estinzione della Fondazione, per qualsivoglia causa o ragione intervenute, il patrimonio che dovesse risultare dalla liquidazione sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore aventi scopi eguali o analoghi a quelli della Fondazione stessa, operanti nel territorio della Regione Piemonte ed individuati dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera da assumere previa acquisizione del parere vincolante del Fondatore.

L'atto di devoluzione deliberato come sopra non potrà considerarsi valido se non sarà stato preceduto dall'ottenimento del parere positivo rilasciato dall'Ufficio previsto all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi dell'Ente:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo e, ove nominato, il Revisore legale.

ART. 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione alternativamente formato da 3 (tre) o 5 (cinque) o 7 (sette) membri, compreso il Presidente.

La designazione dei consiglieri e la determinazione del loro numero spettano invariabilmente al Fondatore, il quale, in sede di nomina e di rinnovo, provvederà altresì a scegliere il Presidente.

Al Consiglio di Amministrazione ed ai suoi membri si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c., e le disposizioni in materia di conflitto di interessi di cui all'art. 2475 ter stesso codice.

I consiglieri di amministrazione restano in carica per 4 (quattro) esercizi, cessano dall'incarico alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio concluso nel quarto anno dall'assunzione della carica, e possono essere riconfermati una sola volta anche se non abbiano svolto un mandato quadriennale intero.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non sono dovuti nessun compenso e nessuna indennità, fatta solamente eccezione per il rimborso delle spese vive giustificate e documentate.

La mancata partecipazione, senza comprovato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione determina la decadenza automatica dall'incarico. In tal caso, il Fondatore provvederà a nominare un componente sostitutivo.

Il venir meno della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, per qualsiasi causa o ragione, determina la decadenza dell'intero Organo, e ne comporta la rinnovazione integrale. Fermo quanto precede, in caso di cessazione dall'incarico di uno o più componenti, compreso il Presidente, gli stessi sono sostituiti con altri soggetti designati dal Fondatore, che rimangono in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

In caso di scioglimento e/o estinzione del Fondatore, la nomina, la sostituzione ed il rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente spetteranno al competente Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 8 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione avranno svolgimento in forma ordinaria almeno 2 (due) volte l'anno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, inoltre, avranno altresì luogo ogniqualevolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta rispettivamente da almeno uno, tre o cinque componenti del Consiglio stesso, a seconda che quest'ultimo sia formato da tre, cinque o sette membri.

Le convocazioni, predisposte dal Presidente, sono inviate per iscritto, anche a mezzo posta elettronica, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, ovvero tre giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

ART. 9 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione del patrimonio dell'Ente in via tanto ordinaria che straordinaria, nessuno escluso e/o eccettuato.

Inoltre:

- . amministra e governa l'Ente;
- . definisce i criteri di individuazione e di esercizio di attività diverse ai sensi e nei limiti definiti dai criteri applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente;
- . approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo relativo all'anno successivo;
- . approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio consuntivo relativo all'anno precedente;
- . ove obbligatorio per legge, predispone ed approva il bilancio sociale e cura ogni relativo adempimento;
- . delibera in ordine al compenso dell'Organo di controllo;
- . stabilisce le linee di indirizzo della Fondazione ed il programma delle sue attività, se del caso attraverso la predisposizione di un apposito Regolamento;
- . delibera l'eventuale assunzione di personale dipendente o l'eventuale instaurazione di rapporti di lavoro autonomo o di altra natura nelle forme e con le modalità previste dalle leggi tempo per tempo vigenti, ivi incluso l'art. 17 del D.Lgs. 117/2017, determinando il relativo trattamento giuridico ed economico, e decidendo volta per volta il rinnovo o il recesso dal rapporto;
- . delibera in merito all'organizzazione degli spazi, alle dotazioni e alla pianta organica della Fondazione;
- . delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati, donazioni e ogni altra tipologia di contribuzione (elargizione, liberalità, entrata, acquisizione

Bruno Polesse

Cristiano Bianchi

Katia Riba

Marcello Polesse



e/o utilità), nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;
. dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
. delibera le eventuali convenzioni da stipularsi con altri Enti o Istituzioni;
. delibera le modifiche dello Statuto con la rispettiva presenza di tre, quattro o sei componenti, a seconda che sia formato da tre, cinque o sette membri, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, previa acquisizione del consenso preventivo e vincolante del Fondatore;
. delibera l'estinzione e la devoluzione del patrimonio dell'Ente con la rispettiva presenza di tre, quattro o sei componenti, a seconda che sia formato da tre, cinque o sette membri, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, sempre previa acquisizione del parere preventivo e vincolante del Fondatore;
. ove ritenuto opportuno e necessario per l'ordinario espletamento delle attività della Fondazione, nomina un Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre istituire, in seno alla Fondazione, comitati di indirizzo e/o di consulenza, anche scientifica, ai quali richiedere il rilascio di studi e/o pareri in merito all'attuazione di specifici programmi, progetti e/o iniziative funzionali a rendere più efficiente e sistematica l'azione dell'Ente.

Le modalità di svolgimento dei lavori di tali comitati, ai quali potranno essere chiamati a partecipare anche soggetti che abbiano acquisito particolari meriti nel campo in cui si trova ad operare la Fondazione, saranno stabilite tramite l'adozione di un apposito Regolamento.

L'incarico ricoperto dai componenti del comitato sarà puramente onorario e non darà diritto a nessun compenso e a nessuna indennità, fatta solamente eccezione per il rimborso delle spese vive giustificate e documentate.

ART. 10 - QUORUM CONSILIARI

Quando il presente Statuto non richieda maggioranze qualificate, il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la rispettiva presenza di almeno tre, quattro o sei componenti, a seconda che sia formato da tre, cinque o sette membri.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Presidente o lo stesso Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, possono invitare alle riunioni esperti, consulenti o pubblici amministratori. Le persone invitate non hanno alcun diritto di voto nemmeno consultivo.

L'Organo di controllo ha diritto di partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

ART. 11 - VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro, che può consistere anche in schede mobili, preventivamente bollato con il timbro dell'Ente, numerato in ogni pagina e sottoscritto dal Presidente e da un consigliere.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redatti dal

componente che avrà assunto le funzioni di Segretario, sono dallo stesso sottoscritti unitamente agli amministratori intervenuti alla riunione.

ART. 12 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio.

Oltre a convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, e a vigilare sulla corretta esecuzione delle sue decisioni, il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio stesso.

Il Presidente, inoltre, cura i rapporti della Fondazione con enti, istituzioni ed organismi nazionali ed esteri, e partecipa in qualità di portavoce ad ogni manifestazione e/o iniziativa alla quale la Fondazione stessa venga invitata a prendere parte.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vicepresidente, oppure, qualora quest'ultimo non risulti nominato, dal consigliere più anziano di età.

Al Presidente e al Vicepresidente non sono dovuti nessun compenso e nessuna indennità, fatta solamente eccezione per il rimborso delle spese vive giustificate e documentate.

ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO

Il Fondatore o, in caso di suo scioglimento e/o estinzione, il competente Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore provvedono alla nomina di un Organo di controllo, il quale può essere o monocratico o, in alternativa, su decisione dello stesso Fondatore, costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, stesso codice. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Laddove si assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione legale dei conti, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di controllo:

- . vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- . vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- . al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, su decisione del Consiglio di Amministrazione, può esercitare la Revisione legale dei conti;
- . esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell'Ente, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;
- . attesta che il bilancio sociale, laddove prescritto come obbligatorio nei casi contemplati dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, sia stato redatto in

Bruno Pizzarello
Cristiano Bianchi
Kata Riba

Marinella



conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari; ha inoltre diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, delle quali deve perciò essergli preventivamente data notizia.

L'Organo di controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi, giunge a scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio concluso nel terzo anno di assunzione della carica, e può essere riconfermato anche per più di una volta.

Il compenso dell'Organo di controllo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 14 - REVISORE LEGALE

Nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, il Fondatore o, in caso di suo scioglimento e/o estinzione, il competente Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore provvederanno alla nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di Revisione legale nel rispetto delle disposizioni di legge.

Su decisione del Consiglio di Amministrazione, tuttavia, le funzioni di Revisione legale dei conti potranno essere affidate all'Organo di controllo, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 15 - PATRIMONIO

Per il perseguimento dei fini statuari e per garantire il proprio funzionamento, l'Ente dispone di un patrimonio costituito da:

1. un Fondo di Dotazione indisponibile formato dai conferimenti in denaro, beni o altre utilità effettuati dal Fondatore all'atto della costituzione, o anche successivamente, con tale espressa e specifica destinazione;

il Fondo di Dotazione è vincolato al conseguimento della personalità giuridica dell'Ente ed è utilizzabile esclusivamente per la copertura di eventuali disavanzi di gestione; quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente;

2. un Fondo di Gestione costituito da:

- * conferimenti del Fondatore, compresi quelli effettuati all'atto della costituzione, che non siano destinati al Fondo di Dotazione indisponibile;
- * redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- * entrate prodotte dalle attività di interesse generale (art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
- * contributi ed elargizioni, da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari;
- * donazioni e disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione indisponibile;

- * lasciti ed attribuzioni, da parte di Enti o di privati, destinati al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione;
- * contributi patrimoniali stanziati dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
- * entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017;
- * avanzi di gestione accantonati negli anni;

il Fondo di Gestione sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività ed il perseguimento degli scopi della Fondazione, secondo le determinazioni discrezionali volta per volta assunte dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto;

qualora determinati contributi e/o elargizioni e/o donazioni e/o disposizioni testamentarie e/o lasciti e/o attribuzioni abbiano luogo in favore dell'Ente sotto l'osservanza di particolari vincoli di scopo e/o di destinazione, il Consiglio di Amministrazione avrà tuttavia l'obbligo di impiegare il prodotto di tali erogazioni in maniera conforme alle volontà manifestate dal loro autore.

ART. 16 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Durante la vita dell'Ente è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale comunque denominati, sia in favore del Fondatore, sia in favore di lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione degli scopi dell'Ente devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni maggiormente funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali della Fondazione, e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 17 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio di bilancio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono entrambi approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Dopo l'approvazione, il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio preventivo deve essere depositato entro il 30 novembre antecedente all'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo deve essere depositato entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Bruno Pizzuto
Cristiano Biondi
Katia Riba

Marcello



L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18 - BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Ente redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Ente tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 - STATUTO

L'Ente è disciplinato dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'Organo amministrativo può deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina di aspetti organizzativi di maggiore particolarità.

ART. 21 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Statuto entra in vigore con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per tutto ciò che non è in esso espressamente contemplato, valgono le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dei relativi decreti attuativi e del Codice Civile, oltre che la normativa nazionale e regionale in materia.

Bruno Proenza

Cristiana Bianchi

Katia Riba

Marapelle

